

COMUNE DI GONI

**CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA
CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE NELL'AMBITO DELLA
PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI GONI.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di Luglio, presso la sede del
Comune di Goni, tra i Sigg.:

1) dott. Francesco Gentile, Responsabile dell'Area Amministrativa del
COMUNE DI GONI (C.F. n. 80010850925), il quale interviene al presente
atto in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune ai sensi
dell'art.107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

2) dott.ssa **Erika Sois** nata a Cagliari il 03/11/1978, C.F.
SSORKE78S43B354E”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Goni conferisce alla dott. Sois Erika, che accetta, incarico
avente ad oggetto l'assistenza tecnico-amministrativa, nell'interesse
dell'Amministrazione, finalizzata alla realizzazione di Progetto che ha come
obiettivi principali:

1. La piena valorizzazione, in chiave turistica, delle risorse storico-
culturali (patrimonio archeologico, cammino religioso, museo,
elementi di cultura materiale ecc.) ed ambientali (paesaggio, lago,
fiume ecc.) di cui il territorio del comune di Goni e la sua comunità

	sono particolarmente dotati.	
	2. Contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro all'interno della comunità di Goni. L'amministrazione comunale, intendendo evitare la realizzazione di opere e/o servizi da destinare alla gestione da parte di terzi, mediante la classica formula "chiavi in mano", fissati gli obiettivi principali, vuole supportare un percorso di creazione di nuova impresa che abbia come finalità quella della fornitura di un servizio di promozione ed accoglienza incentrato sul territorio del comune di Goni e, qualora opportuno, facendo riferimento a risorse (vedi anche agroalimentare e non solo) dei territori limitrofi, rientranti ad esempio nell'area GAL SGT. Guardando ad una piena ed integrata offerta sul territorio, le nascenti imprese avranno tra i propri obiettivi fondamentali quello della creazione di sinergie con le imprese che già operano in loco, titolari ciascuna della gestione di altri beni e servizi (Cooperativa Pranu Muteddu; Ristorante e Piscina Comunale ecc.).	
	L'incarico ha natura di collaborazione professionale e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali d'opera e di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare l'attività anche all'interno della sede comunale. Il Comune si impegna a fornire all'incaricato la più ampia collaborazione.	
	Art. 2 – Obblighi del collaboratore	
	Il servizio, oggetto del presente avviso, dovrà sostanziarsi nella consulenza tecnico-amministrativa a supporto dell'elaborazione, avvio, coordinamento e	

monitoraggio del Progetto in questione, fatte salve finalità ed obiettivi chiaramente e prioritariamente definiti dall'Amministrazione comunale.

Il Collaboratore è tenuto inoltre al controllo della realizzazione degli investimenti per la risoluzione delle eventuali problematiche connesse ad assistere i beneficiari nella rendicontazione delle eventuali problematiche connesse.

Art. 3 – Durata del contratto

La durata del presente contratto decorre dal giorno in cui l'affidamento dell'incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, e avrà termine entro Febbraio 2019.

Art. 4 – Compenso

Il Comune corrisponderà al collaboratore per le prestazioni di cui al presente contratto la somma di euro 5.000,00 onnicomprensivi.

Al compenso di cui al precedente capoverso vanno applicate le ritenute di legge.

Art. 5 – Risoluzione e revoca

Il Comune può procedere alla risoluzione nei seguenti casi: a) quando non vengono rispettati gli obblighi di cui all'art. 2; b) quando il Collaboratore non adempie usando la diligenza che l'incarico richiede ai sensi di quanto statuito dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Comune può revocare l'incarico, mediante atto idoneamente motivato, quando viene meno per qualsiasi ragione il rapporto fiduciario con il Collaboratore ovvero quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico. In caso di revoca si provvederà a darne avviso al collaboratore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

dieci giorni prima. La revoca è efficace dal momento del ricevimento della relativa comunicazione. E' fatta comunque salva la corresponsione da parte del Comune al Collaboratore delle eventuali spettanze per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è divenuta operativa.

Art. 6 - Proprietà dei prodotti

I diritti di proprietà, di utilizzazione, di sfruttamento economico dei prodotti, degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e di altro materiale predisposto o realizzato dal Collaboratore in esecuzione del presente contratto rimarranno nella titolarità esclusiva del Comune.

Art. 7 – Obblighi di riservatezza

Il Collaboratore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI GONI

DOTT.SSA ERIKA SOIS